

COMUNE DI GUBBIO

**L.R. 28.11.2003 n. 23 e ss.mm.ii., ART. 30
BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI
ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
SOCIALE (ERS) PUBBLICA**

1) ALLOGGI DA ASSEGNARE

Alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria di cui al presente Bando.

2) NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE

Il nucleo familiare avente diritto all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica è la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale.

I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Si considerano legalmente separati i coniugi per i quali la separazione sia comprovata da provvedimento di omologa o con annotazione sui registri di stato civile, secondo le procedure stabilite dalle normative vigenti, aventi data anteriore a quella della pubblicazione del bando.

Non si considera incluso nel nucleo familiare il coniuge residente all'estero anche se non legalmente separato.

3) REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Gli aspiranti all'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica devono essere in possesso, alla data di apertura del bando, dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 5 del 2 dicembre 2022, al 31 ottobre 2023 - data di pubblicazione del presente bando, nonché alla data dell'eventuale assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto come stabilito all'art. 29, comma 2, della L.R. 23/03 e ss.mm.ii.

In particolare il beneficiario richiedente deve possedere:

1. uno dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1 della L.R. 23/03, ovvero:

- a) cittadinanza italiana;
- b) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- d) titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- e) titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6 del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

2. I requisiti di cui all'art. 20, comma 2 della L.R. 23/03, ad esclusione della lettera a), ovvero:

b) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, riferita al dato complessivo del nucleo familiare che non deve essere superiore ad € 12.000,00 (art. 3, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2022);

Ai fini dell'accertamento del presente requisito i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea con residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 251/2007, devono presentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora risulti provata l'impossibilità di acquisire detta documentazione nel Paese di origine o di provenienza tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari;

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.

3. Gli ulteriori requisiti di cui all'art. 20 bis della L.R. 23/03, ovvero:

a) non essere titolari, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento, di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio ovvero, prima di detta assegnazione, non è comunque nella disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Ai fini dell'accertamento del presente requisito si applicano altresì le disposizioni contenute all'art. 4 del Regolamento regionale n. 5/2022;

b) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti o contributi pubblici di edilizia agevolata o per l'acquisto dell'abitazione, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

c) non aver ricevuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERS per cui, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione ovvero è stato disposto l'annullamento del provvedimento di assegnazione.

4. I requisiti di cui all'art. 29, comma 1, della L.R. 23/03, ovvero:

a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio del comune che emana il bando a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi.

Ai fini dell'accertamento del presente requisito si applicano altresì le disposizioni contenute all'art. 3, comma 5 del Regolamento regionale n. 5/2022;

b) assenza di altri procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi presso altri Comuni del territorio regionale;

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la

riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale, di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all'articolo 695 del codice penale;

d) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, riferita al dato complessivo del nucleo familiare che non deve essere superiore ad € 12.000,00 (art. 3, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2022);

d-ter) assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti di cui all'art. 29, comma 3 della L.R. 23/03¹, **devono essere posseduti da ciascun componente il nucleo familiare compreso il richiedente.**

4) RISERVA DI ALLOGGI A FAVORE DEI GIOVANI NUCLEI FAMILIARI E FAMIGLIE MONOPARENTALI

E' stabilita, ai sensi dell'art. 29-ter della L.R. 23/03 e ss.mm.ii., una riserva (fino all'8% degli alloggi da assegnare) a favore dei nuclei familiari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c)², con priorità per quelli con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero.

E' stabilita, altresì, una riserva (fino all'8% degli alloggi da assegnare) a favore dei nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli a carico.

5) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per partecipare al bando di concorso deve essere presentata utilizzando il modello predisposto dal Comune, disponibile sul sito del Comune di Gubbio <https://www.comune.gubbio.pg.it> o presso i Servizi sociali Associati e politiche abitative.

Il richiedente deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti previsti, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto al punteggio.

La domanda, **comprensiva del modello privacy**, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente in ogni sua parte secondo le indicazioni contenute nella "guida alla compilazione", parte integrante e sostanziale del presente bando, e completa degli allegati deve essere inviata con unica trasmissione in una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Gubbio P.zza Grande n. 1 - 06024 Gubbio (PG);
- via mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo: comune.gubbio@postacert.umbria.it.

La domanda deve essere presentata a partire dal **31 ottobre 2023 al 30 dicembre 2023**.

Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede:

a) la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r.;

b) la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 ss.mm.ii.

L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il modello di domanda è corredato da appositi allegati con tutte le informazioni e le istruzioni per una corretta compilazione.

Per il supporto alla compilazione vedi paragrafo "INFORMAZIONI" del presente bando.

¹ come modificato dalla L.R. 10/2023 e precisamente indicati nel presente bando al punto 2 lett c), punto 3 lett a) e lett b), punto 4 lett b), lett c), lett d-ter),

² come indicato all'art. 24, comma 1, lettera c): "se giovani, costituire un nucleo familiare composto da persone con non più di quaranta anni di età."

6) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il competente ufficio comunale provvede all'istruttoria delle domande, attribuendo i relativi punteggi, sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive previste dal Regolamento Regionale n. 5 del 02.12.2022 e di quelle aggiuntive previste da questo Comune con proprio Regolamento approvato con D.C.C. n. 142 del 26/10/2023 autocertificate dai partecipanti.

Il Regolamento comunale disciplina, altresì, l'iter procedurale per pervenire alla formazione della graduatoria, ivi compresi i tempi e le modalità di pubblicazione.

In ogni caso la graduatoria definitiva, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 della L.R. n. 23/03 e ss.mm.ii., sarà approvata entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di scadenza del presente bando e rimarrà in vigore per due anni dalla data della sua approvazione.

7) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Le modalità e le procedure per la scelta dell'alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione sono stabilite nel Regolamento comunale.

8) CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari, commisurato al valore degli immobili e alla capacità economica dei nuclei familiari, è determinato sulla base delle modalità stabilite dall'art. 44 della L.R. 23/03 e ss.mm.ii. e dal Regolamento regionale n. 7/2019.

Per quanto non disciplinato nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 28.11.2003 n.23 e ss.mm.ii. e al Regolamento regionale n. 5 del 02.12.2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Umbria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di legge.

9) AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Le autocertificazioni rese all'atto della domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa in materia, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la relativa documentazione che dovrà essere presentata entro e non oltre 10 giorni dall'invio della richiesta stessa. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione, o si accerti la mendicità della dichiarazione, decade immediatamente dal beneficio. L'Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge (art.76 del D.P.R. 445/2000).

10) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La domanda dovrà essere completa anche di tutti gli allegati come indicato nella "guida alla compilazione della domanda" approvata, insieme al modello di domanda, con D.G.R n. 986 del 27/09/2023.

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

12) INFORMAZIONI

Gli operatori dell'ufficio di cittadinanza dei servizi sociali associati e politiche abitative del Comune, sono a disposizione per l'attività di supportare nella compilazione della domanda, dal lunedì al venerdì dalle

9:00 alle 13:00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 previo appuntamento ai numeri 0759237542 -0759237521 - 3421357396.

13) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, è stata individuata la Dott.ssa Sabrina Merli quale responsabile unico del presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Raoul G.L. Caldarelli